



## COMUNE DI VIZZINI Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)**

**N. 28 del 22 giugno 2023**

Oggetto: Credito di € 1.820.122,50 vantato dal creditore Banca Farmafactoring. Esclusione dalla massa passiva.

L'anno duemilaventitre il giorno 22 del mese di maggio alle ore 12,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
STELLA avv. CHIARA		x
RICHICHI rag. LEONARDO	X	

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018,esecutiva, è stato dichiarato il dissestofinanziario del Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 6 del 3 luglio 10 , l' Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 23 settembre 2020, con la quale sono stati individuati i criteri per la liquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) è stato individuato il criterio cronologico per la definizione delle procedure transattive, come risultante dalla protocollazione in entrata delle istanze regolarmente documentate e presentate;
- b) è stato disposto di procedere, per la definizione dei crediti vantati dagli istanti, caratterizzati dai requisiti di ammissibilità, applicando la percentuale indifferenziata del 50%, fatta eccezione per i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidati per intero;
- c) sono stati adottati i medesimi criteri e la stessa percentuale di definizione transattiva del 50% anche per le istanze documentate presentate tardivamente ed i debiti rilevati d'ufficio;

Dato atto che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254, co. 3, del T.U.E.L. e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva, di competenza del Comune, definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Rilevato che l'Organo Straordinario di Liquidazione, nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari Ministeriali ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

Che il creditore Banca Farmafactoring P.I:07960110158, avente sede in via Domenichino n. 5 a Milano 1.820.122,50 con pec del 9 novembre 2018 ha fatto istanza di ammissione al passivo nei confronti del Comune per fornitura di energia elettrica;

Che con nota n. 1039/22 del 19.12.2018 l'istanza di insinuazione è stata trasmessa al Responsabile del settore finanziario per l'accertamento del debito ai sensi dell'art. 254 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Che il Responsabile del settore finanziario con nota del 06.02.2019 e con riferimento all'istanza di cui sopra ha comunicato *".....si segnala che risulta pendente un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 281/2017, con il quale si contestava l'efficacia della cessione dei crediti da parte dei titolari originari (Enel e Edison) alla Banca Farmafactoring e che pertanto per la definizione della partita di debito è indispensabile una preventiva interlocuzione con il legale dell'Ente"*

Che con nota n. prot. 19144 del 29.12.2022 si dava comunicazione di avvio del procedimento di esclusione del suddetto debito;

Che con pec del 10.01.2023 e del 19.08.2023 la Banca Farmafactoring ha fatto pervenire le proprie osservazioni circa la preannunciata esclusione del credito dalla massa passiva;

Considerati i diversi tentativi di soluzione della vicenda proposti tramite il legale del Comune patrocinante il giudizio attualmente in corso ( agli atti del fascicolo) e vista la definitiva risposta del legale della Banca Farmafactoring di non accettare le soluzioni proposte

Che di tale esclusione è stato reso edotto il creditore giusta comunicazione nota pec. n. 257 del 09 gennaio 2023 e successivamente con nota n. prot. 8347 del 06.06.2023

Considerato che allo stato degli atti questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di inammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato dal creditore;

All'unanimità dei presenti

## DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte, di non ammettere alla massa passiva il presunto credito dell'importo di € 1.820.122,50 vantato dalla Banca Farmafactoring P.I:07960110158, avente sede in via Domenichino n. 5 a Milano

Dare mandato all'Ufficio di Segreteria di trasmettere al creditore il presente provvedimento al fine di dare possibilità allo stesso di presentare eventualmente ricorso agli organi giudiziari e amministrativi competenti La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24-08-1993, n. 378.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
Dott. ALFIO PULVIRENTI – Dott.ssa CHIARA STELLA – RAG. LEONARDO RICHICHI

